

COMUNE di POZZILLI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)

**Approvato con Delibera C.C. n. 5 del 30/03/2021 e successive
modificazioni ed integrazioni con Delibera C.C. n. 33 del 28/12/2021**

Sommario

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
ART. 1.....	5
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 2.....	5
PRESUPPOSTO.....	5
ART. 3.....	6
SOGGETTIVITA' PASSIVA.....	6
ART. 4.....	6
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....	6
LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI.....	7
ART. 5.....	7
RIDUZIONI.....	7
ART. 6.....	7
ESENZIONI.....	7
ART. 7.....	8
DICHIARAZIONE.....	8
ART. 8.....	10
PAGAMENTO DEL CANONE.....	10
ART. 9.....	11
RIMBORSI.....	11
ART. 10.....	11
FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	11
ART. 11.....	11
ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO.....	11
ART. 12.....	12
NATURA DELLE OCCUPAZIONI.....	12
ART. 13.....	12
CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE.....	12
ART. 14.....	13
OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	13
ART. 15.....	13
ISTRUTTORIA.....	13
ART. 16.....	14
OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	14
ART. 17.....	14
OCCUPAZIONI OCCASIONALI.....	14
ART. 18.....	15
ATTO DI CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE.....	15
ART. 19.....	15
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE.....	15
ART. 20.....	16
RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE.....	16
ART. 21.....	16
DECADENZA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE.....	16
ART. 22.....	17
REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE.....	17
DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE.....	17
ART. 23.....	18
RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE.....	18

ART. 24.....	18
CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	18
ART. 25.....	18
OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.....	18
ART. 26.....	18
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO.....	18
ART. 27.....	19
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO	19
ART. 28.....	19
OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI.....	19
ART. 29.....	20
OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	20
ART. 30.....	20
DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI	20
ART. 31.....	20
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI	20
PER LE OCCUPAZIONI.....	20
ART. 32.....	21
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE	21
PER LE OCCUPAZIONI.....	21
ART. 33.....	21
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI.....	21
ART. 34.....	21
CANONE PASSI CARRABILI	21
ART. 35.....	22
CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO.....	22
ART. 36.....	22
CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA.....	22
DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	22
LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	24
ART. 37.....	24
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	24
ART. 38.....	25
COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	25
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	25
ART. 39.....	25
COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	25
AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO	25
ART. 40.....	25
ISTRUTTORIA	25
ART. 41.....	26
ATTO DI AUTORIZZAZIONE	26
ART. 42.....	26
DIRITTI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE	26
ART. 43.....	27
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE	27
ART. 44.....	28
MODIFICA O SOSTITUZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO	28
ART. 45.....	28
SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA	28
ART. 46.....	28
ESTENSIONE VALIDITA' TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE	28
ART. 47.....	29

RINUNCIA ANTICIPATA (DISDETTA)	29
ART. 48	29
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	29
ART. 49	29
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE	29
ART. 50	30
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	30
ART. 51	30
DETERMINAZIONE DEL CANONE	30
PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	30
ART. 52	31
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI	31
PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	31
ART. 53	31
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE	31
PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	31
ART. 54	31
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	31
ART. 55	32
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	32
ART. 56	32
MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	32
ART. 57	32
TIMBRATURA DEI MANIFESTI	32
ART. 58	33
ELENCO DELLE POSIZIONI	33
ART. 59	33
MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI	33
ART. 60	33
SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI	33
ART. 61	33
ESECUZIONE DEL SERVIZIO	33
ART. 62	34
DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	34
ART. 63	34
ESENZIONI DEL CANONE	34
ART. 64	35
RIDUZIONI DEL CANONE	35
ART. 65	35
DISCIPLINA SANZIONATORIA - ACCERTAMENTO	35
CANONE MERCATALE	37
ART. 66	37
DISPOSIZIONI GENERALI	37
ART. 67	37
DOMANDA DI OCCUPAZIONE	37
ART. 68	37
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE E VERSAMENTO	37
DISCIPLINA TRANSITORIA E NORME FINALI	38
ART. 69	38
FUNZIONARIO RESPONSABILE	38
ART. 70	38
DISPOSIZIONI FINALI	38

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorre dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di competenza comunale.
- 2) Resta in vigore il regolamento approvato con deliberazione n. 7 del 13/3/2002 dal Commissario Straordinario.
- 3) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 2

PRESUPPOSTO

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
 - c) Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma.
- 3) Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

ART. 3
SOGGETTIVITA' PASSIVA

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

ART. 4
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di Pozzilli, ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello precedente, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 5 RIDUZIONI

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e con cadenza settimanale o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 40 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - f) le occupazioni temporanee per 24 ore sono ridotte del 50 per cento;
 - g) le occupazioni temporanee fino a 12 ore sono ridotte dell' 80 per cento, ad eccezione di quelle poste in essere dagli spuntisti ai quali si applica l'art. 68 comma 2 del presente regolamento .
 - h) per le occupazioni relative ai passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta dell' 80 pe cento
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

ART. 6 ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) I passi carrabili, le rampe e accessi simili delle abitazioni nella quale sono residenti o domiciliati i soggetti portatori di handicap, destinati esclusivamente a loro e qualora questi o il proprio nucleo familiare siano concessionari dell'occupazione, muniti del contrassegno per disabili di cui all'art. 188 del codice della strada ovvero con una riconosciuta deambulazione sensibilmente ridotta o una invalidità permanente al 100 % e non soggetta a revisione.
I passi carrabili e gli accessi per i quali non è stata rilasciata dal comune alcuna autorizzazione/concessione con la relativa esposizione del cartello di cui alla figura II 78 dell'art.120 del regolamento di esecuzione al codice della strada;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- k) vasche biologiche;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale (previa comunicazione del proprietario del fabbricato prospiciente al marciapiedi e benessere del comune e sempre che non costituiscano intralcio al passaggio dei pedoni) o rastrelliere al servizio del cittadino;
- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprasuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- t) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

ART. 7

DICHIARAZIONE

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la

modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3 In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e

archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

ART. 8

PAGAMENTO DEL CANONE

Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii.

1) Versamento del canone per le occupazioni permanenti:

- Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Per l'annualità 2021 il termine di pagamento sarà differito al 30/09/2021.
- Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima

deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

2) Versamento del canone per le occupazioni temporanee:

- Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
- In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 9

RIMBORSI

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.

2) Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono, con maturazione giornaliera, dalla data di esecuzione del pagamento.

3) Non si procede al rimborso di importi inferiori a € 10,00.

ART. 10

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) L'amministrazione designa il Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone fatta salva la competenza al rilascio delle autorizzazioni edilizie e manomissione del suolo.

2) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano, invece, al concessionario, restando ferme le competenze in merito al rilascio di atti di concessione e/o autorizzazione.

ART. 11

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Ai fini dell'applicazione del canone, disciplinato dal presente regolamento, il territorio comunale è considerato interamente in unica fascia e si applica la tariffa ordinaria.

ART. 12

NATURA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 13

CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

- 1) Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
 - 2) La domanda, in bollo ai sensi di legge, deve, in ogni caso, contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
 - e) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, nel caso in cui l'occupazione consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - h) la sottoscrizione a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito di cauzione, da presentare nelle forme di legge, se richiesto dal Comune a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione o di eventuali danni.¹.
 - 3) La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta, idonea a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura
-

dell'occupazione, con i riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti.

4) Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

5) Nel caso in cui l'occupazione presupponga il rilascio di altro titolo è comunque necessario presentare domanda di occupazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 14

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

ART. 15

ISTRUTTORIA

1) Il Settore competente al rilascio della concessione/autorizzazione, ricevuta l'istanza o la comunicazione, procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione.

2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 13 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della

documentazione richiesta. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.

4) Il rilascio della concessione/autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

5) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

ART. 16

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1) Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione/autorizzazione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.

2) Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione/autorizzazione.

3) In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando termine per provvedervi. Decorso, inutilmente il tale dato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

4) Resta in ogni caso a carico degli occupanti abusivi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione stessa.

5) Si applicano oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, quelle previste dall'art. 20, comma 4 e comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 17

OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore. (*in alternativa richiamare il regolamento apposito*).

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno

tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

ART. 18

ATTO DI CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

1) L'atto di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione delle aree di cui all'art. 2, comma 1, lett a) del presente regolamento, contiene:

- a) gli elementi di cui all'art. 13;
- b) la durata dell'occupazione, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
- c) le specifiche finalità per le quali è concessa l'occupazione, con l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata la concessione stessa;
- d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.

2) La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è cedibile e non è consentita la sub concessione. La concessione/autorizzazione è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività che si svolge utilizzando la medesima occupazione.

3) Chi intenda subentrare ai sensi del comma 2 deve fare richiesta di voltura all'Amministrazione entro 10 giorni dal trasferimento, indicando gli estremi della concessione/autorizzazione di cui trattasi. La mancata richiesta nei termini comporta che l'occupazione sia considerata abusiva.

4) La voltura della concessione/autorizzazione, in ogni caso, non dà luogo a rimborso.

5) Ogni concessione/autorizzazione viene comunque rilasciata:

- a) a termine, indicando la durata;
- b) senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi;
- c) con obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento;
- d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

6) Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Il titolare dell'occupazione ha, in ogni caso, l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 19

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione/autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia previste per l'occupazione.

2. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) esibire, a semplice richiesta del personale competente, la concessione/autorizzazione;

- b) pagare il canone alle scadenze prefissate;
- c) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, avendo altresì cura del legittimo smaltimento degli stessi;
- d) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
- f) non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- g) evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume, in ogni caso, alcuna responsabilità.
- h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente;
- i) provvedere a proprie cura e spese, al termine dell'occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

ART. 20

RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

- 1) La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è valida per il periodo in essa indicato.
- 2) Il titolare può chiedere il rinnovo dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi. La domanda di rinnovo deve essere presentata nelle forme e con le modalità di cui all'art. 13. In caso di istanza di rinnovo senza modificazione alcuna (*dimensione, ubicazione, uso e destinazione*), il Settore competente può procedere al rilascio senza l'istruttoria di cui all'art. 15.
- 3) Per le occupazioni permanenti, la richiesta, ai sensi del comma 2, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza. Per le occupazioni temporanee, qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare ha l'obbligo di presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, richiesta di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta.
- 4) Il rinnovo o la proroga della concessione/autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

ART. 21

DECADENZA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

- 1) La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - ❖ violazione delle condizioni previste nella concessione/autorizzazione;
 - ❖ violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo;

- ❖ uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- ❖ mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere nei modi di legge;
- ❖ mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di rilascio della concessione/autorizzazione, nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, salve proroghe per comprovate necessità.

2) Le violazioni sono accertate e contestate al concessionario dai Settori competenti, e la decadenza, che è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Settore Competente comporta la cessazione degli effetti della concessione/autorizzazione con decorrenza dal momento in cui viene pronunciata.

3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

4) Resta fermo l'obbligo del titolare decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

5) La concessione/autorizzazione, in ogni caso, si estingue:

- ❖ per scadenza del termine, se non rinnovata;
- ❖ per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 23;
- ❖ in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del presente regolamento, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
- ❖ in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare.

ART. 22

REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

1) L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente utilizzabile l'occupazione può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo [*per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute l'installazione dell'impianto e/o delle strutture da rimuovere*].

2) La revoca, la sospensione e la modifica della concessione/autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente dal concessionario.

3) La modifica parziale o totale della concessione/autorizzazione può essere richiesta, al Settore competente, da parte del titolare, per motivate e specifiche esigenze sottoposte all'istruttoria del Settore competente al pari delle nuove

richieste/istanze. In tale circostanza il provvedimento con il quale è disposta la modifica deve indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto che deve essere versato all'atto del rilascio del nuovo provvedimento.

ART. 23

RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1) La rinuncia all'occupazione regolarmente concessione/autorizzazione, prima della sua effettuazione/prima del suo inizio, deve essere comunicata dal titolare o da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire al Settore competente. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione e contestualmente dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto amministrativo.

2) In assenza della comunicazione di cui al comma 1, nei tempi previsti, il canone resta dovuto per il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione/autorizzazione.

3) E' consentita la cessazione anticipata dell'utilizzo del suolo pubblico, a occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non comporta la restituzione del canone versato. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4) Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza; per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.

ART. 24

CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

La concessione/autorizzazione delle aree per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, è rilasciata in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente, come previsto dall'articolo 9 della Legge n.337 del 18/03/1968 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 25

OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di area o spazio pubblico, è soggetta a concessione/autorizzazione.

ART. 26

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1) Per collocare fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione/autorizzazione all'occupazione.

- 2) Il Settore competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori.
- 3) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture si applica il comma 831 dell'art.1 della legge 160/2019.

ART. 27

MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione ai lavori.

1) diritti di allaccio:

ogni domanda dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del versamento di Euro 50,00 per ogni abitazione o appartamento nel caso di palazzine;

2) cauzione:

i richiedenti inoltre dovranno allegare, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di allacciamento e ripristino, la ricevuta del versamento di:

Euro 300,00 nel caso di scavi di lunghezza fino a ml. 5,00

Euro 50,00, in aggiunta ai 300,00, per ogni ml oltre i 5,00.

I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n° 14742860, intestato al Comune di Pozzilli servizio di tesoreria e dovranno riportare le seguenti rispettive causali:

➤ versamento di Euro 50,00, "*diritti di segreteria*".

➤ versamento di Euro 300,00 e oltre, "*cauzione per esecuzione lavori*".

La cauzione, in alternativa al versamento sul c.c.p., potrà essere prestata mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario o assicurativo a garanzia dell'importo necessario per la perfetta esecuzione dei lavori e potrà essere svincolata, dietro attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico della perfetta esecuzione dei lavori eseguiti, non prima di giorni 30 dalla fine dei lavori e comunque entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla fine degli stessi.

2) Nel caso di domanda per l'occupazione di area per l'impianto di cantieri edili, al richiedente potrà essere richiesta un'adeguata cauzione che sarà restituita alla scadenza dell'occupazione dopo che il concessionario avrà comprovato di aver assolto tutte le obbligazioni e gli impegni assunti nei confronti del Comune.

ART. 28

OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI

1) Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi e negli archi di porticato è richiesta la preventiva concessione/autorizzazione comunale.

2) Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione e/o rimozione delle citate strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 29

OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

- 1) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato convenzionalmente di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.²
- 2) Per i serbatoi trova applicazione l'art. 35, comma 2, del presente Regolamento.

ART. 30

DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- 1) Per le occupazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari, [*con arrotondamento all'unità superiore*], alla tipologia e alle finalità.
- 2) Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.
- 3) Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata espressa in giorni.
- 4) Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
- 5) Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze;
- 6) Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART. 31

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI PER LE OCCUPAZIONI

Le tariffe del canone sono determinate dalla giunta comunale, nel rispetto delle tariffe standard previste dalla legge 160/2019 ed eventuali successive modifiche, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

Alle tariffe deliberate dalla giunta comunale si applicano i coefficienti di moltiplicazione sempre stabiliti dalla giunta.

ART. 32
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE
PER LE OCCUPAZIONI

Le tariffe del canone sono determinate dalla giunta comunale nel rispetto delle tariffe standard previste dalla legge 160/2019 ed eventuali successive modifiche, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

Alle tariffe deliberate dalla giunta comunale si applicano i coefficienti di moltiplicazione sempre stabiliti dalla giunta.

ART. 33
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

1) Il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 31/12 di ogni anno. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione/autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 500,00, il versamento può avvenire in n. 2 rate di pari importo, senza interessi, con cadenza semestrale dell'anno di riferimento. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili, alla data di rilascio della concessione/autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.

2) Il versamento del canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

3)

ART. 34
CANONE PASSI CARRABILI

1) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Gli accessi ed i passi carrabili sono soggetti all'applicazione del canone nel caso in cui il comune rilasci apposita concessione/autorizzazione con la relativa esposizione del cartello di cui alla figura II 78 dell'art. 120 del regolamento di esecuzione al codice della strada.

L'eventuale rinuncia alla concessione/autorizzazione di passo carrabile od accesso già autorizzato può essere prodotta al comune dal titolare dell'autorizzazione dichiarando, sotto la propria responsabilità civile e penale:

- **Di avere eliminato la possibilità di accesso con veicoli e/o di avere eliminato a proprie spese l'eventuale abbassamento od interruzione**

del marciapiedi ripristinando la continuità del percorso pedonale antistante il passo carrabile;

- **Che l'autorimessa e/o spazio a cui si accede con il passo carrabile non è più adibito al ricovero o al transito del veicolo;**
- **Il titolare dovrà obbligarsi a non ripristinare il passo carrabile in assenza di nuova autorizzazione/concessione rilasciata dal comune.**

La dichiarazione di rinuncia sarà soggetta a verifica da parte degli incaricati comunali che ne attesteranno la sua veridicità.

Il canone annuale sarà dovuto per l'intera annualità in cui è rimasta vigente l'autorizzazione e non sarà frazionabile in mesi o giorni per cui l'eventuale rinuncia, tranne che per il primo di autorizzazione del canone patrimoniale per il quale avrà valenza per l'intero anno 2021, dovrà essere prodotta entro il 31 dicembre ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2) Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità a condizione che lo stesso non subisca modifiche in termini di area occupata.

3) I proprietari o aventi titolo possono produrre al competente ufficio comunale, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, una richiesta contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità civile e penale, che il passo carrabile era esistente alla data del 31/12/2000, come stabilito dalla delibera di giunta comunale n. 38 del 10/4/2000, chiedere la sua regolarizzazione agli effetti del vigente codice della strada e l'autorizzazione ad esporre il segnale di passo carrabile di cui all'art. 120 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

È data facoltà alla Giunta Comunale di stabilire un ulteriore periodo per le richieste di regolarizzazione dei passi carrabili esistenti alla data del 31/12/2000.

ART. 35

CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua di cui all'art. 31 del presente regolamento è ridotta ad 1/4.

2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui al comma 13, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 36

CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di

telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria prevista dalla legge 27/12/2019 n. 160 art.1 comma 831 (1,50 euro).

2) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

3) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

4) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5) Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 37

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) Chiunque intenda installare, modificare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato secondo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada, dal presente regolamento, dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e a quelle previste dal D.lgs. n. 42/04 e s.m.i. nonchè dagli altri regolamenti comunali in materia, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
- 2) La definizione dei singoli mezzi pubblicitari è contenuta nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) L'impianto permanente ha durata tre anni salvo rinnovo. L'impianto temporaneo non può eccedere l'evento, e comunque, non può superare i sei mesi, fatta salva la pubblicità su teli in cantieri che può protrarsi per tutta la durata dei lavori.
- 4) L'installazione di mezzi pubblicitari avviene mediante presentazione di apposita richiesta di autorizzazione, in bollo ai sensi di legge, presso il Settore Competente.
- 5) La richiesta, deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica del luogo ove si intendono installare gli impianti;
 - d) la descrizione dell'impianto e/o del messaggio pubblicitario, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - e) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici eventualmente interessati dall'occupazione;
 - e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- 6) La richiesta, in particolare, dovrà essere corredata dai documenti che verranno indicati dall'ufficio competente;
- 7) Il settore/servizio competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a mantenere un registro in cui sono riportate, in ordine cronologico, le domande pervenute, le autorizzazioni rilasciate, tutti gli elementi utili per l'individuazione degli impianti (sommara descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitari) e dei soggetti titolari nonché la data di scadenza delle autorizzazioni. Le posizioni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale
- 8) Una copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede dell'attività ed esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.
- 8) Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni e alle prescrizioni di cui all'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e all'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

9) La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assorbita da una dichiarazione da presentare al servizio di cui al comma 4, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.lgs n. 285/1992 non necessitano di autorizzazione amministrativa.

ART. 38

COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1) All'interno del centro abitato i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono superare le dimensioni di mq. 3 e dovranno rispettare i seguenti criteri:

- possono essere illuminate con luce fissa diretta o indiretta (escluso centro storico);
- possono essere collocati in aderenza alla facciata e contenute lungo il profilo della stessa.

2) La nozione di "centro abitato" è quella fornita dal D.lgs. 285/1992, art. 3, comma 1, punto 8 e art. 4, comma 1, come individuato cartograficamente nella Delibera di G.C. n. 254/1993 e vigente al momento della presentazione dell'istanza.

ART. 39

COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

1) La collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 47 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495), con particolare riguardo all'art. 51, comma 2, e ss.mm.ii.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del codice della strada e definiti nell'articolo 47, non devono superare la superficie di 6 mq.

ART. 40

ISTRUTTORIA

1) Il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta l'istanza procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 36 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta.

- 3) Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
- 4) Il rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
- 5) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

ART. 41

ATTO DI AUTORIZZAZIONE

- 1) L'atto di autorizzazione, contiene:
 - a) gli elementi di cui all'art. 37;
 - b) la durata, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
 - c) le specifiche l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata l'autorizzazione;
 - d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.
- 2) L'atto di autorizzazione è rilasciato a titolo strettamente personale e non è cedibile. Esso è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria.
- 3) In caso di sub - ingresso nell'esercizio di un'attività il subentrante, qualora non apporti modifiche ai messaggi deve darne comunicazione entro 30 gg. dal sub - ingresso, ai fini della voltura, indicando gli estremi della autorizzazione originaria, allegando apposita autocertificazione che attesti l'assenza di ogni modifica modifiche alla situazione in essere.
- 4) La voltura dell'autorizzazione non dà, in ogni caso, luogo a rimborso.
- 5) La mancata richiesta e/o comunicazione nei termini di cui al comma 3, comporta che l'installazione e/o esposizione pubblicitaria sia considerata ad ogni effetto abusiva.
- 6) Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale modifica del messaggio pubblicitario richiede una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.
- 7) Ogni autorizzazione viene comunque rilasciata con l'obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento e con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove prescrizioni e/o condizioni.

ART. 42

DIRITTI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

- 1) Il titolare dell'impianto deve installare, secondo le indicazioni e le condizioni tecniche dichiarate nell'autorizzazione, il mezzo pubblicitario richiesto.
- 2) Lo stesso ha diritto al mantenimento dell'impianto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, salvo i casi di decadenza, di sospensione o modifica previsti dal vigente regolamento.

ART. 43

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

1) Il titolare dell'impianto pubblicitario ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione del manufatto e delle strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente.
- e) all'effettuazione di tutti gli interventi necessari alla conservazione in condizioni di efficienza e decoro;
- f) adempiere entro i termini stabiliti al pagamento del canone e di ogni altro onere previsto nell'atto autorizzativo.

2) Nel caso di interventi urgenti rivolti all'eliminazione di parti pericolanti, il titolare dell'impianto pubblicitario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Servizio competente.

3) In ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente oggetto di autorizzazione deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- ❖ amministrazione competente
- ❖ soggetto titolare
- ❖ numero di protocollo e data di presentazione dell'autorizzazione
- ❖ progressione km del punto di installazione e per le strade comunali l'indicazione del nome della via e del civico;
- ❖ data di scadenza

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

4) È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla sua rimozione, successivamente alla cessazione dell'attività esercitata.

5) È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari successivamente alla conclusione della manifestazione o spettacolo pubblicizzato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali entro i seguenti termini:

- a) entro 24 ore per i segni orizzontali reclamistici;
- b) entro 24 ore per i cartelli pubblicitari stradali;
- c) entro 24 ore per gli striscioni, locandine e stendardi.

6) Qualora non vengano rimossi entro il limite di tempo di cui al comma 5, gli impianti saranno rimossi d'ufficio, senza ulteriore comunicazione ed a spese del titolare.

7) La presentazione dell'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.

8) L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dello stato dei luoghi dal personale tecnico o da altro parimenti qualificato, per accertare le condizioni degli stessi.

ART. 44

MODIFICA O SOSTITUZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ferma restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione, allegando il solo bozzetto del nuovo messaggio.

ART. 45

SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA

1) L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute relativamente all'installazione dell'impianto e/o delle strutture, sostegni o supporti da rimuovere. L'atto con il quale è disposta la modifica deve altresì indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto in conseguenza della modifica stessa.

2) La revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente.

ART. 46

ESTENSIONE VALIDITA' TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE

1). Chiunque intenda mantenere in essere cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, per un periodo superiore a tre anni, quale periodo di validità delle autorizzazioni decorrente dalla data di rilascio delle stesse, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 37 almeno 30 gg. prima della scadenza.

2) Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario indicato nell'autorizzazione è sufficiente allegare, alla richiesta, una autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conferma delle caratteristiche dell'impianto, assenza di modifiche e sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva dell'impianto stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano la necessità di una nuova autorizzazione.

3) L'estensione della validità temporale dell'autorizzazione è, in ogni caso subordinata all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

ART. 47

RINUNCIA ANTICIPATA (DISDETTA)

L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con specifica preventiva comunicazione al Settore competente e previa rimozione dell'impianto e di ripristino dei luoghi. La rinuncia non comporta la restituzione del canone versato

ART. 48

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la violazione delle condizioni e/o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamento in materia;
 - c) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - d) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 180 giorni dal rilascio;
 - f) la mancata esecuzione di quanto autorizzato nel termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione stessa;
 - g) il mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere nei modi di legge.
- 2) Le violazioni sono accertate e contestate al soggetto dai Settori competenti, e la decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
- 3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva esposizione pubblicitaria.
- 4) Resta fermo l'obbligo dell'interessato decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese dello stesso, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.
- 5) L'autorizzazione, in ogni caso, si estingue:
 - ❖ per scadenza del termine, se non rinnovata;
 - ❖ per rinuncia anticipata (disdetta) ai sensi dell'art. 47 del presente regolamento;
 - ❖ in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento autorizzatorio, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 del presente regolamento, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - ❖ in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare del provvedimento autorizzatorio.

ART. 49

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

- 1) Si considerano abusivi tutti i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione in corso di validità, oppure posti in opera in violazione delle condizioni e/o caratteristiche previste nell'autorizzazione.

2) In tali circostanze, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, assegnando termine per adempiere, provvedendo alla copertura della pubblicità. In caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

3) Resta in ogni caso a carico degli autori della violazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'installazione abusiva.

4) Si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento e le disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada approvato con d. leg.vo n. 285/1992.

ART. 50

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Nel caso di cessazione, decadenza o revoca è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rimuovere entro il termine dato dall'Amministrazione l'impianto pubblicitario e di procedere al ripristino delle cose e dello stato dei luoghi. In difetto procederà l'Amministrazione a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

ART. 51

DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, [*con arrotondamento all'unità superiore*], indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2) Si considerano permanenti, le esposizioni di messaggi pubblicitari, effettuate sulla base della relativa autorizzazione, aventi durata pari o superiore a 90 giorni. Si considerano, invece, temporanee, quelle aventi durata inferiori a 90 giorni.

3) Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.

4) Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata dell'esposizione espressa in giorni.

5) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio;

6) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie di ogni singola faccia.

7) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie imponibile.

9) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

ART. 52

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Le tariffe del canone sono determinate dalla giunta comunale, nel rispetto delle tariffe standard previste dalla legge 160/2019 ed eventuali successive modifiche, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

Alle tariffe deliberate dalla giunta comunale si applicano i coefficienti di moltiplicazione sempre stabiliti dalla giunta.

ART. 53

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Le tariffe del canone sono determinate dalla giunta comunale, nel rispetto delle tariffe standard previste dalla legge 160/2019 ed eventuali successive modifiche, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

Alle tariffe deliberate dalla giunta comunale si applicano i coefficienti di moltiplicazione sempre stabiliti dalla giunta.

ART. 54

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi decorrenti dalla data di inizio dell'esposizione prevista nell'autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore a € 500,00, il versamento può avvenire in n. 2 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza semestrale dell'anno di riferimento. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili alla data di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto

autorizzativo è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dalla normativa vigente .

ART. 55

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISIONI

1) Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce il servizio per l'affissione, a cura del comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2) La quantità, le caratteristiche tecniche e la distribuzione nel territorio degli impianti destinati a pubbliche affissioni sono quelli già esistenti sul territorio comunale e potranno essere variati in quantità, caratteristiche tecniche e di dislocazione sul territorio comunale con deliberazione della giunta comunale su proposta del responsabile del settore competente.

ART. 56

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione al protocollo dell'ente ed annotata su apposito registro cronologico.

2) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

3) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

4) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso del canone versato entro novanta giorni.

5) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

ART. 57

TIMBRATURA DEI MANIFESTI

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio competente con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

ART. 58

ELENCO DELLE POSIZIONI

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è messo a disposizione.

ART. 59

MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

- 1) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati.
- 2) Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
- 3) I manifesti di scorta sono, in ogni caso, distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione. Nel caso non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare se l'interessato trasmette i manifesti richiesti nei due giorni successivi.
- 4) Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale è stato pagato il canone, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 60

SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

1) Il Comune, si riserva, in ogni caso, la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 61

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare all'ufficio competente apposita commissione, contenente i dati identificativi del committente, l'indicazione del numero dei manifesti e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
- 2) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto

commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

ART. 62

DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone, il cui pagamento deve essere effettuato a favore del comune che provvede alla loro esecuzione, contestualmente alla richiesta del servizio stesso.

- La tariffa di riferimento, per ciascun foglio di dimensione sino a 70x100 cm, sarà determinata dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- per i primi di 10 giorni, di esposizione;
- per ogni successivo periodo di 5 giorni o frazioni sarà maggiorata del 30%;

2) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

3) Non si procede al versamento/rimborso del canone se l'importo complessivo dovuto è inferiore a € 3,00.

ART. 63

ESENZIONI DEL CANONE

1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

h) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;

i) le insegne di esercizio e di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

l) le altre esenzioni dal canone previste dall'art. 1 comma 833 legge 160/2019.

ART. 64
RIDUZIONI DEL CANONE

Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto del 50%:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 65
DISCIPLINA SANZIONATORIA - ACCERTAMENTO

1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, si applicano, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale:

a) un'indennità pari al canone dovuto, maggiorato del 50% per cento ai sensi dell'art. 1, comma 821 della legge n. 160/2019;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso ai sensi dell'Art. 1, comma 821, lett. h), legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3) Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.⁴

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del canone nonché dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di un'apposita cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

5) [Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs

n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e s.m.i. .

6) In caso di omesso, parziale, tardivo pagamento del canone alle prescritte scadenze, si applica una sanzione del 30% sull'importo in tutto o in parte non versato o versato in ritardo. L'ammontare della sanzione, in attuazione della disciplina di cui all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, sarà comunque pari, nel minimo ad € 25,00 e nel massimo € 500,00.

7) Il Comune procede al recupero delle somme dovute in relazione ai canoni non versati e alle indennità previste per le occupazioni abusive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CANONE MERCATALE

ART. 66

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale o regionale in vigore.

ART. 67

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Le procedure di autorizzazione ed occupazione dei posteggi sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con deliberazione n. 7 del 13/3/2002 dal Commissario Straordinario.

ART. 68

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE E VERSAMENTO

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle approvate dalla giunta comunale tenuto conto delle riduzioni previste nell'art. 5 del presente regolamento.

Il canone annuale è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati e sarà versato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

Solo per l'annualità 2021 il versamento è fissato al 30 settembre.

2. Per le occupazioni giornaliere nel mercato settimanale poste in essere dagli operatori commerciali ambulanti, senza posto fisso assegnato con regolare concessione, viene istituito il canone unico mercatale per l'occupazione dei posteggi occasionalmente liberi da parte dei così detti "spuntisti".

a) Gli operatori commerciali "spuntisti" dovranno preventivamente acquistare dal Comune il blocchetto di ticket. Il valore del ticket sarà determinato con deliberazione della giunta comunale a prescindere dalla superficie del posteggio occasionalmente libero da occupare e avrà durata per l'intera giornata di mercato.

b) Il ticket giornaliero dovrà essere esibito, datato e controfirmato dall'agente di polizia municipale o da altro incaricato comunale all'atto delle operazioni di spunta per i posteggi occasionalmente liberi secondo le modalità previste dall'art. 16 del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione n. 7 del 13/3/2002 dal Commissario Straordinario e resterà in possesso dello spuntista per eventuali successivi controlli.

La richiesta del blocchetto di ticket dovrà pervenire al Comune almeno una settimana prima del suo rilascio con allegata ricevuta di pagamento.

DISCIPLINA TRANSITORIA E NORME FINALI

ART.69

FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'amministrazione designa il Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone fatta salva la competenza del SUAP.

ART.70

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente regolamento.
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2021 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge ed in coerenza con la disciplina del presente regolamento, dandone comunicazione al titolare con indicazione del canone dovuto ovvero, in difetto, di disporre la revoca.
- 4) Resta in ogni caso salva la facoltà di rinuncia da parte del titolare, ai sensi del vigente regolamento.
- 5) Per quanto non disciplinato e disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs n. 285/1992 (codice della strada), nonché dalle altre norme di legge e regolamentari in materia.
- 6) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.
- 7) **Le procedure relative alla riscossione coattiva del Canone Unico Patrimoniale sono quelle previste dalla Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 20/12/2017 avente ad oggetto "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniale all'Ente Nazionale della Riscossione-Agenzia delle Entrate-Riscossione".**